TAR Lazio Roma 8/11/2019 n. 12857

Obbligo dell'Ente di esibire a richiesta i giustificativi delle presenze del dipendente

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, dipendente del (omissis) ha presentato, un'istanza di accesso volta a "prendere visione ed estrarre copia dei cartellini attestanti le presenze in servizio nonché copia delle richieste di permesso e di assenza con relativi protocolli, a far data dal 30 novembre 2017 fino alla data odierna" specificando che "l'accesso a tale documentazione si rende necessario al fine di verificare l'esatta corrispondenza tra la situazione protocollare e quella lavorativa".

Stante il silenzio del Conservatorio resistente, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'annullamento del silenzio rifiuto e per l'accertamento del proprio diritto all'accesso.

Si è costituito il Conservatorio rilevando di aver inviato alla ricorrente la stampa delle Presenze badge relativo al periodo da 1.11.2018 a 26.06.2019 e di aver inviato le credenziali per accedere al sito dal quale "è possibile visualizzare le proprie timbrature".

La ricorrente ha poi precisato che sul portale richiamato dall'Amministrazione non è possibile ricavare i giustificativi delle assenze e gli atti a mezzo dei quali la resistente ha preso atto degli stessi ai fini della rendicontazione.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.

L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

È stato altresì precisato che:

- la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, Sez. III, n. 696/2016);

- deve essere accolta una nozione ampia di strumentalità, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in specifico giudizio ma ammettendo che la richiamata "strumentalità" debba essere intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Cons. Stato, Sez. V, n. 4452/2015 e Sez. III, n. 3214/2015);

Nel caso di specie si ravvisa la presenza di tutti questi presupposti, ben potendo la necessità, dedotta dalla ricorrente, di sanare eventuali irregolarità "al fine di verificare l'esatta corrispondenza tra la situazione

protocollare e quella lavorativa”, ricondursi a un interesse diretto, concreto, attuale incidente su situazione giuridica soggettiva dell'interessato, sussistendo, quindi, anche un nesso di stretta dipendenza tra l’interesse dedotto in giudizio e i documenti richiesti idoneo a legittimare la invocata ostensione.

In conclusione, il ricorso è fondato, e va conseguentemente affermato il diritto della ricorrente all’accesso dei documenti di cui all’istanza del 22 dicembre 2017.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di esibire e consegnare alla ricorrente, copia conforme dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 5 luglio 2019, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Condanna il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.